

Allegato B alla determina 104/Amm del 5/9/2019

**CONTRATTO PER I LAVORI DI ISOLAMENTO SOTTOTETTO E
TERRAZZO DEL QUINTO PIANO NELL'AMBITO DEL
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA
SEDE CAMERALE -
CUP: H82J8000300005
CIG: 801987630A**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Brescia, P.Iva 00859790172, Codice
Fiscale 80013870177, in persona di Massimo
Ziletti, C.F. ZLTSM64M22B157V, nato a Brescia il
22/08/1964, che agisce nel presente atto quale
dirigente dell'area amministrativa e
rappresentante negoziale in nome, per conto e
nell'interesse della Camera di Commercio di
Brescia con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, di
seguito indicata per brevità come "Camera",

e

l'operatore economico..... -
C.F. e partita I.V.A,
in persona di, C.F.
....., nat a ... il, che
agisce nel presente atto in nome, per conto e
nell'interesse dell'operatore economico
....., con sede legale in, via
....., di seguito indicato per brevità

come "Operatore economico",

preMESSO

- che con determinazione n. /AMM del .. si avviava la procedura per il servizio in oggetto;

- che con determinazione n. ../AMM del .. si affidava il servizio in oggetto alla

In esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto - Oggetto del presente sono i lavori per l'isolamento della soletta del sottotetto e del terrazzo del quinto piano, così come specificato nel computo metrico estimativo allegato.

Art.2 - Norme regolatrici - I lavori dovranno essere eseguiti con l'osservanza di quanto previsto dal presente atto, dagli allegati computo metrico estimativo e PSC (piano di sicurezza e coordinamento), dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto.

Art.3 - Termine dei lavori - I lavori dovranno essere terminati tassativamente entro il giorno 29/11/2019. In caso di ritardo rispetto a tale

termine, si applicheranno le penali previste all'art. 10.

Art.4 - Esecuzione dei lavori - L'operatore economico si impegna a eseguire i lavori richiesti secondo quanto stabilito nel presente atto, nel computo metrico, dal PSC, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori in sicurezza e dalla DL.

Art.5 - Sicurezza - L'operatore economico si impegna a rispettare le condizioni specificate nel PSC (piano sicurezza e coordinamento), redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 ed allegato al presente contratto. Si impegna a produrre e conservare in cantiere il POS nelle modalità dettagliate nel PSC.

Art.6 - Prezzi - L'operatore economico assume l'obbligo di eseguire i lavori richiesti al prezzo di €(Iva esclusa) comprensivo di € 2.175,00 (Iva esclusa) per oneri per la sicurezza contro i rischi da interferenze.

Art.7 - Conformità degli impianti e dei componenti alle vigenti normative - L'operatore economico al termine dei lavori dovrà rilasciare il certificato di conformità dei lavori di ampliamento dell'impianto di condizionamento, come previsto dal decreto del 22 gennaio del 2008 n. 37 e

successive modifiche.

Art.8 - Fatturazione - L'operatore economico procederà alla fatturazione alla fine dei lavori o in stati di avanzamento in seguito ad autorizzazione della direzione dei lavori.

La/e fattura/e dovrà essere emessa per il totale del servizio, corrispondente ad Imponibile + Iva, e recare le annotazioni "scissione dei pagamenti" e il "riferimento al DM 16/2/2016" (conto termico 2.0). In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà all'operatore economico l'imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dal Fornitore.

(codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

Art.9 Collaudo - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione della fattura, procederà alla verifica della regolare fornitura previa autorizzazione al pagamento rilasciata dalla direzione dei lavori.

Art.10 Penali - Nel caso di ritardo nella consegna rispetto al termine indicato nell'art. 3, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1/∞ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo come previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.11 - Risoluzione anticipata - In caso di inadempimento dell'operatore economico, la Camera ha la facoltà di comunicare al medesimo, a mezzo Pec, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non

inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Camera ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Resta inteso che la Camera si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la Camera si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.12 - Clausola risolutiva espressa - Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l'abilitazione al Mercato Elettronico/Sintel, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) violazione dell'art. 14 (violazione dovere

riservatezza) e dell'art. 19 (Codice di comportamento).

Art.13 - Responsabilità - L'operatore economico dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. L'operatore economico dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. L'operatore economico dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese

della categoria oggetto del contratto, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Art.14 - Obblighi di riservatezza - L'operatore economico considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art.15 - Dati personali - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di

Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;

- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;

- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, la operatore economico potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.16 - Imposte e registrazione - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera di Commercio provvede

ad assolvere l'imposta al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al contraente. In caso di mancato versamento, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi del DPR 26/4/86 n. 131 il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art.17 - Domicilio delle parti - Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art.18 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art.19 - Codice di comportamento - L'operatore economico con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art.20 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

Art.21 - Garanzie di esecuzione del lavoro - A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia dei crediti dell'Amministrazione derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'art. 10, l'operatore economico ha prestato garanzia di €
(..... euro) mediante polizza fideiussoria con clausola di impegno, da parte del fideiussore, al

pagamento a semplice richiesta scritta, calcolata secondo i criteri dell'art. 103 del DL 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell'applicazione di penali o per altra causa, l'operatore economico dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni da quello del ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel termine su indicato, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Brescia,

CAMERA DI COMMERCIO
IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr Massimo Ziletti)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente:

- art. 11 Risoluzione anticipata
- art. 12 Clausola risolutiva espressa
- art. 20 Controversie

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (.....)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr Massimo Ziletti)